



**COMUNE DI CAMERI**  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 02/11/2017**

**OGGETTO:**

**VARIANTE PARZIALE N. 34 AL P.R.G PER MODIFICA VIABILITA' DI DISTRIBUZIONE INTERNA ALL'AREA DI NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI VIA MATTEOTTI - APPROVAZIONE DEFINITIVA**

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 6/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la variante strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;

dato atto:

- che in data 21/06/2017 è stata presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa che prevede un diverso assetto distributivo ai lotti individuati nell'area di ricomposizione urbana inserita tra la Via Matteotti e la Strada privata Strazzacappa;
- che nella sostanza il nuovo asse stradale viene traslato dal lato est al lato ovest dell'area sopra citata e ridotto in lunghezza;
- che tale proposta non limita la fruibilità dell'area nel suo complesso da parte di tutti i proprietari;

visto che il nuovo assetto distributivo risulta essere migliorativo in rapporto allo sfruttamento delle risorse esistenti ed a minori costi futuri di gestione, soprattutto in termini di impermeabilizzazione del suolo e riqualificazione di assi viari esistenti;

visto anche che, secondo le Norme Urbanistiche Edilizia di Attuazione del vigente P.R.G., in sede di pianificazione esecutiva di opera pubblica i tracciati possono essere modificati nel

rispetto delle previsioni di massima indicate nelle tavole del Piano generale per meglio rispondere alle esigenze di una pianificazione di dettaglio;

ritenuto, per maggior informazione e trasparenza in atti, di procedere con una variante non sostanziale al PRG che preveda lo spostamento e la parziale modifica dell'asse viario all'interno dell'area di ricomposizione urbana che non determina alcuna modificazione dal punto di vista dell'azzoneamento urbano;

atteso pertanto di procedere con la modifica sopra esposta attraverso una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 con la quale è stata adottata la proposta tecnica preliminare di variante parziale n. 34 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., per modifica viabilità di distribuzione interna all'area di nuovo insediamento residenziale di via Matteotti;

visti i contenuti della variante;

atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

ritenuto di non procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante non modifica l'azzoneamento dell'area e non c'è trasformazione d'uso di area agricola;

dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS;

visto:

- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 25/09/2014 avente oggetto "D.LGS 152/2006 E L.R. 40/1998 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale – Istituzione Organo Tecnico ed Ufficio Deposito”;

vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 20/07/2017, con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e che a tal uopo è stato predisposto dall’arch. Vito Franzoso, con studio in Via Petrarca n. 9 a Cameri il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in data giugno 2017;

ritenuto altresì, in assenza in organico di personale interno a cui conferire tale incarico con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito, di affidare l’incarico ad un professionista esterno in possesso di tale capacità professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico Comunale con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC, per gli argomenti trattati, debba essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

visto il parere espresso da Arpa, in qualità di Ente competente in materia ambientale sul Documento Tecnico Preliminare di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e dato atto che gli altri Enti coinvolti non hanno espresso parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

viste le motivazioni dettagliatamente esplicitate nell’allegato *“Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico Comunale”*, redatto dall’arch. Lucia Ferraris, con studio in Via Passalacqua n. 10 a Novara in data settembre 2017, di procedere all’esclusione della Variante al PRG oggetto della presente deliberazione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, recependo le prescrizioni contenute nel contributo di Arpa;

ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita di verifica di assoggettabilità, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell’art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

visto che la deliberazione comunale è stata depositata in visione presso la l’Area Urbanistica ed Edilizia comunale e pubblicata all’albo pretorio digitale del Comune di Cameri per trenta giorni consecutivi a partire dal 29/09/2017 compreso e che al riguardo è pervenuta una osservazione;

vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’esame delle controdeduzioni all’osservazione pervenuta nel periodo di pubblicazione e deposito della proposta tecnica preliminare del progetto di variante parziale n. 34 al P.R.G.C.;

visto che tale deliberazione è stata inviata in data 29/09/2017 alla Provincia di Novara al fine di ottenere la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell’art. 17, nonché della compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 383-28587 del 05/10/2004 e con i progetti sovra comunali presentati;

visto il decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 165/2017 in data 03/11/2017 che ha ritenuto:

- soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito alla puntuale elencazione delle condizioni di classificazione della variante, per cui la variante è classificata come parziale;
- la modifica proposta compatibile con i disposti del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-25587 del 05/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati;

- di condizionare l'approvazione della variante al rispetto delle prescrizioni imposte da Arpa nel proprio contributo sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, così come indicato nella Relazione Finale dell'OTC;

vista la proposta tecnica del progetto preliminare predisposta dall'arch. Margherita Testa, Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Cameri, in data novembre 2017, costituita da:

- Relazione illustrativa;
- Tavola 1 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:5.000;
- Tavola 2 – Azzonamento Generale – scala 1:10.000;
- Tavola 3.5 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
- Tavola 3.6 - Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
- Tavola 3.8 - Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
- Tavola 3.9 - Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
- Tavola 3bis - Azzonamento delle Aree Urbanizzate – Comparti/Ambiti di attuazione – scala 1:2.000;
- Tavola 7 - Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:10.000;
- Tavola 7A - Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:5.000;
- Tavola 8 – Adeguamento PRG alla DCR 59-10831/2006 Programmazione di urbanistica commerciale, riconoscimento degli addensamenti A1 e A5 e delle localizzazioni L1 e L2 – scala 1:5.000;

dato atto che in data 03/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42S1 del 19/10/2017 e pertanto si richiamano integralmente le disposizioni del nuovo Piano;

atteso che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013;

richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

richiamata la direttiva 42/2001/CE;

richiamato il D.Lgs 152/2006;

richiamata la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008;

richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

visti i pareri tecnici favorevoli del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia e dell'Area Vigilanza ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

Su n.                      Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. di approvare ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n. 34 al PRGC, per modifica viabilità interna all'area di nuovo insediamento residenziale di Via Matteotti, predisposta dall'arch. Margherita Testa, Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Cameri, in data novembre 2017, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto e costituita da:
  - Relazione illustrativa;
  - Tavola 1 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:5.000;
  - Tavola 2 – Azzonamento Generale – scala 1:10.000;
  - Tavola 3.5 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
  - Tavola 3.6 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
  - Tavola 3.8 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
  - Tavola 3.9 – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – scala 1:2.000;
  - Tavola 3bis – Azzonamento delle Aree Urbanizzate – Comparti/Ambiti di attuazione – scala 1:2.000;
  - Tavola 7 – Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:10.000;
  - Tavola 7A – Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:5.000;
  - Tavola 8 – Adeguamento PRG alla DCR 59-10831/2006 Programmazione di urbanistica commerciale, riconoscimento degli addensamenti A1 e A5 e delle localizzazioni L1 e L2 – scala 1:5.000;
2. di approvare inoltre il seguente elaborato a firma dell'arch. Lucia Ferraris, con studio in Via Passalacqua n. 10 a Novara in data settembre 2017
  - *“Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale”*;
3. di dichiarare che, in base alle motivazioni dettagliatamente esplicitate nell'allegato *“Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale”*, la presente variante al PRG è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;
4. di dare atto ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
  - b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
  - e) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
  - f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come *“Variante Parziale”*;
5. di dichiarare che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione della capacità insediativa residenziale;
6. di dare atto che, vista la procedura eseguita di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune ha ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

7. di dare atto che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
8. di dare atto che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico ai disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 03/10/2017, n. 233-35836;
9. di approvare a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
10. di disporre la pubblicazione della presente variante sul Bollettino della Regione Piemonte.
11. di trasmettere alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, delibera di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

Su n.                    Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

#### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.